

Allegato "A" al repertorio n. 99680/30235

**STATUTO dell' ente del terzo settore
"ASSOCIAZIONE SAN SECONDO PER LA RICERCA
SULL'ALZHEIMER APS"**

Costituzione – Denominazione - Sede – Durata

ART. 1. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Torino, presso l'Opera della Misericordia "Monsignor Pinardi", via Assietta n. 9, quale Ente del Terzo Settore, un'Associazione denominata "Associazione San Secondo per la Ricerca sull'Alzheimer APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2. L'Associazione "San Secondo per la Ricerca sull'Alzheimer APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità - Attività

ART. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. A);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. C);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. G);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. H);

L'associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare le seguenti finalità:

- ricerca scientifica sulla malattia di Alzheimer e sindromi correlate, svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca e terzi altri che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite da apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- formazione.

ART. 4. L'Associazione realizza i propri scopi anche mediante il coordinamento di specializzazioni mediche diverse e dei differenti approcci terapeutici in atto. L'associazione potrà individuare soggetti affetti da malattie dementigene che, pur assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, non riescano ad ottimizzare le cure fornite o per precarie situazioni sociali o per difficoltà finanziaria, ai quali fornire strumenti o mezzi per il sostegno

terapeutico ed il miglioramento della vita quotidiana, anche tramite altre APS operanti nello stesso settore; l'acquisizione, la costruzione e la gestione di strutture innovative di ricerca, cura ed assistenza in campo medico e riabilitativo; l'acquisizione, la costruzione e la gestione di immobili da destinarsi al servizio dei suoi scopi istituzionali (quali, a titolo esemplificativo, la ricerca medica o la cura degli ammalati).

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, anche in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può:

- promuovere e organizzare convegni, seminari, eventi formativi, dibattiti, anche aperti al pubblico;
- amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

È vietato alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

ART. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

ART. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

ART. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per

iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Soci

ART. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

ART. 11. La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte: tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d. per esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

ART. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs: 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. N. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

ART. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

ART. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

ART. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- d. il Revisore dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

ART. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- . almeno una volta all'anno;
- . entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio di esercizio o, se dovuto, del Bilancio Sociale;
- . ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- . quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

ART. 17. L'Assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o

esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

ART. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- . discute e approva il Bilancio di esercizio, o se dovuto il Bilancio Sociale, e la Relazione di Missione predisposti dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- . definisce il programma generale annuale di attività;
- . procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- . procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- . nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- . discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- . delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- . ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- . delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- . delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
- . delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- . discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- . delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 19. L'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione può deliberare quando siano presenti (sia di persona che tramite delega scritta) almeno i 4/5 dei soci. Ciascun socio presente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria dei Soci in seconda convocazione può deliberare qualunque sia il numero dei presenti ed approva con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei partecipanti.

Raggiunto il quorum necessario l'Assemblea ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti:

- . discute e approva il Bilancio di esercizio, o se dovuto il Bilancio Sociale, e la Relazione di Missione predisposti dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- . definisce il programma generale annuale di attività;
- . procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- . procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- . nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- . delibera su proposte di ordine patrimoniale provenienti dal Consiglio di Amministrazione

. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 20. L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare quando siano presenti almeno i 3/4 dei soci. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Ciascun socio presente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Raggiunto il quorum necessario, l'Assemblea straordinaria, a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti:

. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

. ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

. delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;

. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

. delibera l'alienazione dei beni immobili facenti capo alla Associazione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo

ART. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'assemblea . Esso dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di

urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il tesoriere ed il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente ed approva, entro il quindici aprile dell'anno successivo, la bozza del Bilancio di Esercizio, o se dovuto del Bilancio Sociale, la relazione di Missione e il bilancio previsionale inviandoli all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- dopo aver approvato il Bilancio di Esercizio come sopra, predispone il Bilancio Sociale e la Relazione di Missione da inviare, insieme al bilancio previsionale, all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione entro il quarto mese dell'esercizio successivo;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- delibera in ordine alla perdita dello status di Socio.

ART.24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

ART. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica

del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

ART. 26. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

ART. 27. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

ART. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

ART. 29. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs: 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge,

l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio - Esercizio sociale - Bilancio

ART. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato al Consiglio per l'approvazione entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c. donazioni, lasciti o successioni;
- d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

ART. 33. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a. libro degli associati;

b. registro dei volontari;

c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

ART. 34. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazione dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

ART. 35. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori ad euro 100.000 (centomila) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. Art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

ART. 36. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello Statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Norma finale

ART. 37. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

In originale firmato: Don Foradini Mario Luigi Alessandro - Gianluca Eleuteri notaio.

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor GIANLUCA ELEUTERI, notaio in Torino, iscritto nel ruolo dei notai dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. di serie 49 3f, scopo <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>, https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6 vigente fino alle ore 06:21:31 UTC del 7 agosto 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero dieci pagine su numero dieci fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Torino, corso A. Tassoni n. 37, nel mio studio, 29 dicembre 2023

[File firmato digitalmente dal notaio Gianluca Eleuteri]⁽¹⁾

(1)

- Nome e Cognome del soggetto: **GIANLUCA ELEUTERI**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:LTRGLC67P27H501D**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **49 3f**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation**
- Scopi del certificato: <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>, https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
- Validità: **dal 07/08/2023 alle ore 06:21:31 UTC al 07/08/2026 alle ore 06:21:31 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**